

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3504 del 10/07/2018
Oggetto	Concessione di derivazione di acque sotterranee da campo pozzi Tommaselli, Formigine (MO) - Atersir - MOPPA4001
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3665 del 10/07/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci LUGLIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);

- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

**PRESO ATTO**

- che con singole domande inviate dal 9/12/1999 al 30/03/2005 gli allora gestori del Servizio Idrico Integrato, hanno richiesto il rilascio delle concessione in sanatoria e il rinnovo di concessione per il prelievo di acqua pubblica da pozzi in località Tabina;
- che il giorno 23 marzo 2007, ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Modena (ATO4) ha presentato alla Regione Emilia-Romagna domanda per attivare la procedura di VIA relativa al progetto: “Concessione di derivazione di acqua per consumo umano in località Tabina” nel Comune di Formigine, Provincia di Modena (cod. MOPPA4001);
- che secondo la L.R. n. 23 del 23/12/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” per le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato già esercitate dalle Autorità d’ambito è costituita l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) che subentra nei rapporti attivi e passivi delle sopresse Agenzie d’Ambito;
- che gli obblighi di pubblicazione come da art. 10 del RR 41/2001 sono superati con gli avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il 4 luglio 2007;

**CONSIDERATO** che l’istanza di concessione presentata dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma riguarda opere già esistenti sulle quali non sono previsti allo stato attuale interventi strutturali o modificativi delle condizioni di esercizio.

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale dalla quale emergono i seguenti dati:

- il prelievo avviene mediante n. 5 pozzi aventi una profondità dai 131 ai 145 m. dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: loc. Magreta Comune di Formigine (MO);
- portata massima di prelievo del campo pozzi è di 205 l/s;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5.834.160,00;
- destinazione della risorsa ad uso consumo umano;

**DATO ATTO** che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di euro 4.281,10;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

**PRESO ATTO** che l'istruttoria di valutazione di impatto ambientale con la chiusura della conferenza di servizi e la firma del rapporto ambientale del 28/06/2018 ha acquisito i pareri degli enti interessati quali l'amministrazione provinciale di Modena, l'amministrazione comunale di Formigine, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Po, l'AUSL di Modena e il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha versato, in data 27 marzo 2017, la somma pari a euro 290,70 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 19 aprile 2018, la somma pari a euro 4.281,10, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della LR 2/2015;

**DATO ATTO** che il prelievo dei pozzi oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente a seguito della presentazione delle domande di rinnovo e di sanatoria ai sensi rispettivamente dell'art. 27 comma 8 del Regolamento Regionale n. 41/2001 e dell'art. 23 comma 6 del D.Lgs. 152/99;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2047, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, con sede in via Cairoli 8/F a Bologna, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
  - il prelievo avviene mediante n. 5 pozzi aventi una profondità dai 131 ai 145 m. dal piano di campagna;
  - ubicazione del prelievo: loc. Magreta Comune di Formigine (MO);
  - portata massima di prelievo del campo pozzi è di 205 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5.834.160,00;
  - destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2047;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante;
4. di dare atto che il canone di concessione per l'anno 2018, pari a euro 4.281,10 è stato pagato;
5. di dare atto che:
  - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto

salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015

- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
6. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
  - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
7. di notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
8. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 4 del 20 Aprile 2018;

12. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986;
13. di stabilire che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
14. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
15. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. *b*), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE**

**E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, con sede in via Cairoli 8/F a Bologna, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo (cod. MOPPA4001)

**ARTICOLO 1**

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

La derivazione avviene tramite cinque pozzi presenti nel comune di Formigine, nei pressi di Via Tommaselli in loc. Magreta, con le seguenti caratteristiche:

	Portata [l/s]	Profondità [m]	Posizionamento filtri (m p.c.)	Comune	Foglio	Mappale
Pozzo C1 (P1)	40	138	45-49 58-66 74-79 89-106 117-124 125-135	Formigine	11	188
Pozzo C2 (P2)	50	139	75-84 89-97 113-139	Formigine	11	188
Pozzo C7 (P3)	40	145	75-84 89-97 121-139	Formigine	11	188
Pozzo C10 (P4)	45	131	70-80 89-95 111-131	Formigine	11	188
Pozzo C12 (P5)	30	138,5	108-118 120-123	Formigine	11	182

**ARTICOLO 2**

**QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 205,00 e nel limite di volume complessivo annuo pari a mc/annui 5.834.160.

3. il prelievo richiesto interessa prevalentemente il corpo idrico 2390ER-DQ2-CCI Conoide Secchia - confinato inferiore e in misura minore il corpo idrico 0120ER-DQ1-CL Conoide Secchia - libero.

### **ARTICOLO 3**

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

1. i filtri, del pozzo C1, posizionati a quota superiore ai -66 m dal piano di campagna deve essere chiusi entro 6 mesi dalla data di approvazione della Delibera di VIA. Di tale chiusura deve essere dato atto alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e ad ARPAE Direzione Tecnica;
2. qualora in virtù delle prescrizioni dettate per il pozzo C1 la portata emungibile risultasse ridotta rispetto a quella massima pari a 40 l/s riconosciuta per il citato pozzo, ATESIR potrà presentare richiesta per la perforazione di nuovi punti di captazione; tale richiesta verrà considerata variante non sostanziale, ai sensi dell'art.31 del RR 41/01 alla concessione, da non sottoporre a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per le valutazioni di cui sopra, alle seguenti condizioni:
  - a) eventuali nuove perforazioni dovranno essere effettuate in posizione limitrofe ai pozzi già assentiti e potranno prelevare risorsa esclusivamente dal corpo idrico 2390ER-DQ2-CCI Conoide Secchia - confinato inferiore ovvero dovranno presentare filtri ad una profondità non superiore ai -70 m;
  - b) la portata massima da derivarsi dalle opere di cui alla lett.a) dovrà essere sottratta alla portata massima concessa relativa al pozzo C1 e non potrà comportare aumento della portata massima complessiva del campo pozzi pari a 205 l/s, né al volume massimo annuo pari a 5.834.160 mc/anno;
3. le opere di derivazione sopra descritte dovranno essere dotate dell'analogha strumentazione

prevista ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n.152/06, di cui al precedente punto 2.;

4. qualora il proponente intenda avvalersi della facoltà di perforare nuovi pozzi dovranno essere riviste le delimitazioni delle aree di tutela e salvaguardia, presentando apposita variante al PSC se necessario;
5. relativamente agli interventi proposti tesi sia al riequilibrio del bilancio idrico sia al miglioramento qualitativo della risorsa, si ritiene debbano essere prioritariamente attivati quelli relativi a:
  - rifacimento delle opere di captazione che presentano una scarsa efficienza;
  - interventi di manutenzione per la diminuzione delle perdite in rete;
  - interconnessione con fonti alternative in particolare con i prelievi da acque superficiali del Fiume Secchia alla traversa di Castellarano;

Dovrà essere dimostrata tale consequenzialità tramite apposita relazione da inviare, entro il 31/12/2020 alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e alla Regione Emilia-Romagna Servizio Idrico Integrato.

6. il proponente deve eseguire per il campo acquifero di Via Tommaselli un monitoraggio mensile dei nitrati in ciascuno dei pozzi con un controllo chimico più completo (inquinanti organici e microbiologico) con cadenza semestrale, come di seguito riportato:

	2 volte/anno	10 volte/anno
pH	X	
Conducibilità	X	
Torbidità	X	
Alcalinità totale	X	
Ammoniaca	X	
Nitriti	X	
Nitrati	X	X
Ossidabilità	X	
Durezza totale	X	
Calcio	X	
Magnesio	X	
Sodio	X	
Potassio	X	
Solfati	X	
Cloruri	X	
Ferro	X	
Manganese	X	
Boro	X	
Triometani	X	
Tricloroetilene+Tetracloroetilene	X	
Coliformi totali a 37°C	X	
Escherichia coli	X	
Enterococchi	X	

- il monitoraggio proposto dovrà essere incrementato effettuando un controllo con cadenza bimestrale dei nitrati ed organo alogenati Triometani e Tricloroetilene + Tetracloroetilene, lungo le isocrone 60 giorni, utilizzando a tal fine appositi piezometri o avvalendosi di pozzi privati. Qualora si riscontrassero incrementi di concentrazione significativi di altri parametri, questi dovranno essere ricercati anch'essi con frequenza bimestrale.
- i dati dei soprariportati monitoraggi dovranno essere trasmessi, unitamente ad una relazione di sintesi, annualmente, ovvero entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Regione Emilia-Romagna-Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici, ad ARPAE Sezione di Modena e a DSP della AUSL Modena;
- le risultanze del monitoraggio soprariportato potranno portare ad un riesame delle modalità di gestione del campo pozzi in esame da parte di Regione Emilia-Romagna-Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e di ARPAE.

7. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto,

per la verifica del rispetto delle condizioni espresse all'articolo 1 e 2 del presente disciplinare, ad installare idonei e tarati dispositivo di misurazione delle portate derivate dai singoli pozzi e del volume di acqua derivata, assicurandone il funzionamento per tutta la durata della concessione, e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE Direzione Tecnica, ARPAE Sezione di Modena ed al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

8. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
9. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
10. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
11. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

12. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

13. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

14. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

#### **ARTICOLO 4**

##### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2047, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2047.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 5**

### **REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 6**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

#### **ARTICOLO 7**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

#### **ARTICOLO 8**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**